

SI.NA.G.I.

Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - fax 06 6628560
Internet: www.sinaginazionale.it E-mail: info@sinaginazionale.it

Prot. n. 2689

Roma, 28/08/2020

A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sede

Oggetto: Credito di imposta edicole

L'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il DPCM 31 maggio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta.

Il suddetto credito di imposta è destinato a:

1. esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 (c.d. *Punti vendita esclusivi*)
2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. *Punti vendita non esclusivi*), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

- sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e, in particolare, in relazione alla localizzazione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio;
- nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
- nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10.

Come e quando presentare la domanda

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento **tra il 1° settembre ed il 30 settembre 2020**.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale **impresainungiorno.gov.it**, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" - "Credito d'imposta edicole" del menù "Servizi on line".

Calcolo del credito

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

1. imposta municipale unica (IMU);
2. taxa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP/TOSAP);
4. taxa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale mentre per il solo anno 2020 le spese di locazione, al netto dell'IVA, compreso la locazione su suolo demaniale, sono ammesse per tutti i punti vendita).

Per il solo anno 2020, il credito di imposta può essere, altresì, parametrato agli importi pagati nell'anno precedente per:

6. servizi di fornitura di energia elettrica
7. servizi telefonici e di collegamento a Internet
8. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali

Per i punti vendita "non esclusivi" tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

Il credito di imposta **per l'anno 2020** è riconosciuto nella misura massima di **4.000 euro** per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato *de minimis* (n. 1407/2013).

Riconoscimento del credito

L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito del Dipartimento Editoria entro il 31 dicembre 2020.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(Giuseppe Marchica)

